

**Principali argomenti UPD 18.2023 del 23/11/2023**

**GESTIONE DEL PERSONALE**

Riforma lavoro sportivo professionistico e dilettantistico..... 8

**GESTIONE PARASUBORDINATI**

Riforma lavoro sportivo professionistico e dilettantistico..... 40

**TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021) ..... 51**

**TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023 ..... 52**

**CONTENUTI PROSSIMI RILASCI..... 55**

## SOMMARIO

<b>VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>3</b>
<b>ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.80 Upd. 18.2023 .....</b>	<b>4</b>
Aggiornamenti AUTOMATICI .....	4
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	6
Riforma lavoro sportivo professionistico e dilettantistico .....	8
Fondo di Solidarietà Servizi Ambientali – Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n.148/2015 .....	28
Interventi vari .....	32
<b>GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.80 Upd. 18.2023 .....</b>	<b>35</b>
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	35
<b>GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.80 Upd. 18.2023 .....</b>	<b>39</b>
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	39
Riforma lavoro sportivo professionistico e dilettantistico .....	40
Interventi vari .....	49
<b>MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.80 Upd. 18.2023.....</b>	<b>50</b>
Interventi vari .....	50
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021).....</b>	<b>51</b>
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023 .....</b>	<b>52</b>
<b>CONTENUTI PROSSIMI RILASCI .....</b>	<b>55</b>

### VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Modulo base	03.14.10	03.13.70
Gestione del Personale	01.44.80	01.44.70
Presenze/Libro unico per aziende	01.44.80	01.44.70
Cassa Edile	01.44.80	01.44.70
PAG – Lavoratori dello spettacolo	01.44.80	01.44.70
Scadenze periodiche	01.44.80	01.44.70
Gestione Parasubordinati	01.44.80	01.44.70
SUB – Lavoratori dello spettacolo	01.44.80	01.44.40
Mensilizzazione telematica	01.35.80	01.35.70
Denuncia mensile analitica	01.44.80	01.43.90

**Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20262318A del 23/11/2023**

### AVVERTENZE

Prima di scaricare i moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi.

L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite accedendo alla sezione “**Aggiornamenti – Versioni Precedenti**” disponibile nel pannello principale del programma di Aggiornamento.

## ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

### GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.80 Upd. 18.2023

#### Aggiornamenti AUTOMATICI

Con l'upd versione 01.42.20, si è iniziata un'attività di rivisitazione degli aggiornamenti tabellari/adeguamento archivi. Tale attività, gradualmente, porterà ad una completa eliminazione dei lavori di aggiornamento tabellari manuali e ridurrà l'impatto dell'adeguamento archivi, lavori che, ad oggi, obbligatoriamente vanno eseguiti dall'utente.

Gli aggiornamenti, saranno automaticamente eseguiti, entrando nel menù Gestione del personale, dopo aver installato l'upd.

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti AUTOMATICI:

Manutenzione	Motivazione
Tabella Causali	<b>Inserite le seguenti causali:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10622 – Storno imp.ratei 13^c/INPS 50%;</li><li>• 10623 – Storno imp.ratei 14^c/INPS 50%;</li><li>• 10624 - Contr.c/dip.7-8-9-10/2023.</li></ul>
Tabella codici DM10	<b>Inseriti i seguenti codici: M045, M046, M048, M049, M050, M051;</b>
Tabella Fondi assistenziali	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10039 – Sanimoda – Pelli, Cuoio (Industria)+LTC;</li><li>• 10040 – Sanimoda – Penne e Matite (Industria)+LTC.</li></ul>
Tabella altri enti	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10000 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI;</li><li>• 10001 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI-TERSIC./BALLER;</li><li>• 10002 - SPORTIVI NUOVI ISCRITTI;</li><li>• 10003 - SPETTACOLO VECCHI ISCRITTI;</li><li>• 10004 - SPETTACOLO VECCHI ISCRITTI-TERSIC./BALL;</li><li>• 10005 - SPORTIVI VECCHI ISCRITTI;</li><li>• 10006 - SPORTIVI APPR.2^LIV. - BENEF.PER UN ANNO.</li></ul>
Tabella indennità c/INPS	<b>Inserita la tabella 10059 – TURISMO-Confcomm. – Alberghi;</b>
Tabella fondi di solidarietà	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10014 - Serv.Ambientali fino a 15 dip.da 11/2023</li><li>• 10015 - Serv.Ambientali +15 dip. da 11/2023</li></ul>

<b>Tabella enti bilaterali</b>	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>10026 – EBAS Sicilia Artigiana Codice 7B</b></li><li>• <b>10027 – EBAS Sicilia Non Artig. (Appl.CCNL.</b></li><li>• <b>10028 – EBAS Sicilia quota variabile.</b></li></ul>
<b>Tabella indici ISTAT</b>	<b>Inserita per il mese di Ottobre 2023, la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2022 pari a (1,884518%).</b>

Le tabelle aggiornate visualizzeranno anche la versione di aggiornamento che corrispondente a 01.44.80.

## Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.

### Aggiornamento tabelle PAG

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti MANUALI:

Manutenzione	Motivazione
Tabella Enti bilaterali	<b>Inseriti i seguenti elementi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 34 – EBAV – TAB.B (AA);</li><li>• 36 – EBAV – TAB.B (AB);</li><li>• 52 – EBAV – TAB.B (AF).</li></ul>
Tabella sviluppo fondi	<b>Inseriti i seguenti elementi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 26/5 – COMETA – Oreficeria iscritti al 28/04/1993;</li><li>• 26/6 – COMETA – Oreficeria iscritti dopo 28/04/1993;</li><li>• 26/7 – COMETA - Orafo-argentiero ( Apprendisti)</li><li>• 26/8 – COMETA - CCSL FCA N.V.CNH Ind.N.V dopo 28.04.1993;</li><li>• 26/9 – COMETA – CCSL FCA N.V.CNH Ind.N.V al 28.04.1993;</li><li>• 26/10 – COMETA – CCSL FCA N.V.CNH Ind.N.V (Apprendisti).</li></ul>
Tabella Fondi assistenziali	<b>Inserita la tabella 102 - FASDA Servizi Ambientali;</b>
Tabella altri enti	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI;</li><li>• 19 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI-TERSIC./BALLER;</li><li>• 20 – SPORTIVI NUOVI ISCRITTI;</li><li>• 26 - DIRIGENTI CCNL Non ader.Commercio Confco;</li><li>• 27 - DIRIGENTI CCNL Non ader.Alberghi Federal;</li><li>• 28 - DIRIGENTI CCNL Non ader.Trasporto Confet;</li><li>• 29 - DIRIGENTI CCNL Non ader. Ag.Maritt.Feder;</li><li>• 30 - DIRIGENTI CCNL Non ader.Mag.Generali Ass;</li><li>• 31 - DIRIGENTI CCNL Non ader.Cat.Alberghi AIC.</li></ul>
Tabella indennità c/INPS	<b>Inserita la tabella 57 – TURISMO-Confcomm. – Alberghi;</b>
Tabella fondi di solidarietà	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 15 - Serv.Ambientali fino a 15 dip.da 11/2023</li></ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16 - Serv.Ambientali +15 dip. da 11/2023</li></ul> |
|--|--|

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



**Attenzione!!**

***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***

## Riforma lavoro sportivo professionistico e dilettantistico

**D.Lgs. 36/2021**

**Circolare INPS n.88 del 31/10/2023**

**Circolare INPS n.91 del 10/11/2023**

### **Premessa**

Tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza assume l'indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del D.lgs n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V del D.lgs n. 36/2021, come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, in materia di lavoro sportivo, che innovano profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro degli sportivi e ampliano le tutele previdenziali sia nell'ambito del professionismo che del dilettantismo, settore, in precedenza, privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale.

Con decorrenza dal 1° luglio 2023, la lettera a), comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo in argomento dispone l'abrogazione della legge 14 giugno 1973, n. 366, recante "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", mentre la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo dispone l'abrogazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, che disciplinava i rapporti di lavoro tra società e sportivi professionisti e alcune tutele previdenziali.

### **Tutele assicurazioni MINORI**

All'articolo 33 del D.lgs n. 36/2021, commi da 2 a 5, sono riportate le disposizioni che regolano la tutela delle prestazioni e i relativi obblighi di finanziamento afferenti alle assicurazioni cosiddette "minori".

In particolare, il comma 2, in mancanza di disposizioni legislative speciali, per i lavoratori sportivi rinvia alla disciplina previdenziale vigente dettata "a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro", mentre ai successivi commi da 3 a 5, viene introdotta una specifica disciplina in relazione alle predette tutele, con riguardo ai soli lavoratori sportivi subordinati iscritti al FPSP e quindi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui essi svolgano l'attività.

In proposito si osserva che, nell'ambito della previgente disciplina, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati che autonomi, era prevista l'assicurazione ai soli fini IVS ai sensi del D.lgs n. 166/1997, mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni "minori". Inoltre, come già ricordato, nell'ambito del dilettantismo, i lavoratori sportivi erano sprovvisti di qualsiasi tutela, fatti salvi i casi di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali era (ed è tuttora) prevista l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS con l'applicazione delle relative tutele.



### **Malattia e maternità**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 in argomento, a tutti i lavoratori subordinati iscritti al FPSP, a prescindere dalla loro qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria.

La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle rispettive indennità è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per quanto concerne la malattia e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione alla maternità.

Pertanto, nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, le aliquote contributive relative alle assicurazioni di malattia e maternità sono determinate nella medesima misura applicata per i lavoratori dello spettacolo e segnatamente: il 2,22 per cento per la malattia e lo 0,46 per cento per la maternità.

### **CUAF**

In particolare, con il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, in attuazione della legge n. 335/1995, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha disposto l'elevazione dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989. Conseguentemente, per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il contributo ex CUAF è stato variato nella misura del 2,48 per cento.

Ai fini della quantificazione della misura della contribuzione dovuta, assumono rilievo altresì le disposizioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rispettivamente stabiliscono, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dall'aliquota contributiva per gli Assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi per gli Assegni per il nucleo familiare pari all'1 per cento. Pertanto, in via generale, la misura del contributo ex CUAF in relazione ai lavoratori sportivi subordinati è pari allo 0,68 per cento (2,48 per cento meno 1,80 per cento). Si precisa inoltre che, al ricorrere dei presupposti previsti, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il regime di esenzione dell'obbligo di versamento del contributo ex CUAF, secondo la normativa vigente in materia.

### **NASpI**

Il conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro è pari 1,61 per cento dell'imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845) sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Il citato articolo 33, comma 5, infatti, esclude espressamente che alle assunzioni non a tempo indeterminato dei lavoratori subordinati del settore sportivo si applichi il contributo addizionale previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.

Conseguentemente, è escluso anche l'incremento del contributo addizionale, previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Si evidenzia infine che, per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, il comma 5 dell'articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 esclude che l'interruzione del rapporto di lavoro alle quali consegua il teorico diritto all'indennità NASpI comporti l'insorgere dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro del versamento del c.d. ticket di licenziamento, disciplinato dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012.

#### **Fondo tesoreria e Fondo di garanzia**

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 25, comma 5, del D.lgs n. 36/2021, si evidenzia che il legislatore non ha escluso che per i lavoratori sportivi subordinati trovi applicazione l'articolo 2120 del codice civile.

La disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR) non è, peraltro, espressamente esclusa neanche dall'articolo 26, comma 1 del medesimo decreto legislativo, che contiene l'elencazione delle norme che non si applicano ai contratti di lavoro subordinato sportivo. Al riguardo, si deve tenere conto anche di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 26, in base al quale: *"Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile"*.

Conseguentemente, qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile, o nei casi in cui le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile al Fondo di Tesoreria, istituito dall'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove ricorrano i necessari presupposti (cfr. la circolare n. 70/2007) e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.

Si rende inoltre necessario precisare che nelle ipotesi di "costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto" ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021, non trovano applicazione le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

#### **FIS**

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) nel riordinare la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto ha, tra l'altro, allargato la platea dei destinatari delle relative tutele.

In applicazione della disciplina generale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come novellata dalla legge di Bilancio 2022, i lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di

solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige, in quanto lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi.

Al riguardo si rammenta che, come chiarito con la citata circolare n. 76/2022, i datori di lavoro in argomento, inquadrati con codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08, non sono destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e, conseguentemente, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.

### **Apprendistato**

Una ulteriore novità introdotta dal D.lgs n. 36/2021 attiene alla possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e per le società professionistiche di assumere giovani atleti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs n. 81/2015.

*L’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 prevede infatti che “Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo”.*

Il comma 3 del citato articolo 30 prevede che ai contratti di apprendistato di giovani atleti non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42, commi 3, 4 e 7 del D.lgs n. 81/2015. Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale in materia di apprendistato (cfr. l’art. 41, comma 1, del D.lgs n. 81/2015), il contratto di apprendistato di giovani atleti ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs n. 81/2015 può essere stipulato a tempo determinato.

L’articolo 30, comma 3, del D.lgs n. 36/2021 dispone infatti che “al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente”.

Infine, si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 30 prevede che “agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, comma 1 e 3, 32, 33 e 34”. Al riguardo si osserva che le tutele assicurative e previdenziali di cui agli articoli 33 e 34 del D.lgs n. 36/2021 trovano applicazione per le fattispecie in argomento come per la generalità dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Infatti, anche ai giovani atleti assunti ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 (contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 o 45 del D.lgs n. 81/2015) si applica, in quanto non espressamente escluso dal comma 3 dell’articolo 30, l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, il quale prevede le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Si osserva altresì che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, nel testo novellato dalla legge di Bilancio 2022, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di tutte le tipologie sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale e, quindi, dei relativi obblighi contributivi.

Si rileva, infine, che il comma 7-bis dell'articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 ha novellato l'articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021, disponendo che: *"Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni"*. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante e, conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 7-bis dell'articolo 30 del D.lgs n. 36/2021, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 15 e i 23 anni di età.

La norma da ultimo citata infatti dispone che *"Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"*. I profili contributivi afferenti ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021 sono oggetto di specifica circolare di prossima di pubblicazione.

Si ricorda che gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono assicurati al FPSP, bensì al FPLD

#### Tabelle aliquote contributive

Assicurazione	Aliquota
IVS (di cui 9,19% a carico lavoratore)	33%
NASpI (contribuzione ordinaria)	1,31%
NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)	0,30%
Fondo di Garanzia TFR*	0,20%
Maternità	0,46%
Malattia	2,22%
CUAF	0,68%
FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente)	0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente)	0,80%

#### UniEMens regolarizzazione periodo pregressi

Ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro opereranno come segue:

Valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggCausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell'elemento <CodiceCausale> per gli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, deve essere inserito il nuovo valore "M050", avente il significato di "Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo professionista"; oppure, in caso di lavoratori sportivi operanti nell'ambito del dilettantismo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, il nuovo valore "M048" avente il significato di "Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori - Sportivo settore dilettantistico". Oppure "M049" avente il significato di "Versamento arretrati contribuzione apprendisti sportivi di primo e terzo livello";

– nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";

– nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'Anno e il Mese di riferimento del versamento;

– nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;

– nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo del versamento che in caso del codice M050 deve essere pari alla percentuale di tutte le contribuzioni minori dell'importo esposto in BaseRif; oppure in caso di M048 deve essere pari alla percentuale della contribuzione IVS e di tutte le contribuzioni minori dell'importo esposto in BaseRif.

La predetta regolarizzazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

## Implementazioni

**Tabella  
identificativo  
settore**

Inserite le seguenti tabelle:

- **140 - Sport - Lavoratori Dilettanti/Professionisti.**

La tabella identifica la contribuzione minore da applicare ai lavoratori dilettanti e professionisti del settore sportivo.

La tabella va utilizzata in abbinamento alla tabella altri enti con codice 10000, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005 (o altra tabella creata dall'utente e non blindata) su cui è stata specificata, invece, la contribuzione IVS (vedi paragrafo di seguito).

- **141 - Apprendisti Sport – 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Livello.**

La tabella identifica la contribuzione minore e la contribuzione IVS da applicare ai lavoratori dilettanti e professionisti del settore sportivo con qualifica di apprendista.



In questo caso, nessuna tabella altri enti va utilizzata.

Ricordiamo che gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono assicurati al FPSP, bensì al FPLD. Risultano destinatari dei trattamenti di integrazione salariale e, quindi, dei relativi obblighi contributivi (articolo 2 del D.Lgs n. 148/2015, testo novellato dalla legge di Bilancio 2022).

- **142 - Apprendisti Sport 2<sup>a</sup> Livello BENEFICI per un anno.**

La tabella identifica la contribuzione minore da applicare ai lavoratori dilettanti e professionisti del settore sportivo ex apprendisti qualificati come impiegati.

La tabella va utilizzata in abbinamento alla tabella altri enti con codice 10006 (o altra tabella creata dall'utente e non blindata) su cui è stata specificata, invece, la contribuzione IVS (vedi paragrafo di seguito).

In tutte le suddette tabella, nessuna contribuzione CIG è stata specificata poiché non prevista per il settore sportivo. Tuttavia, occorre associare la tabella FIS/Fondo solidarietà Trento o Bolzano Alto Adige (i lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele previste da detti fondi).

Con particolare riferimento al FIS, per i lavoratori subordinati sportivi, la relativa contribuzione si attesta allo 0,50%, di cui 0,17% c/lavoratore (fino a 5 dipendenti), ovvero allo 0,80%, di cui 0,27% c/lavoratore (oltre 5 dipendenti).

Si rammenta inoltre che, come chiarito dalla circolare n. 76/2022, i datori di lavoro in argomento, inquadrati con codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08, non sono destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e, conseguentemente, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento;

**Aggiornamento  
AUTOMATICO  
tabella altri enti**

Inserite automaticamente le seguenti tabelle blindate:

- 10000 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI;



- 10001 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI-TERSIC./BALLER;
- 10002 - SPORTIVI NUOVI ISCRITTI;
- 10003 - SPETTACOLO VECCHI ISCRITTI;
- 10004 - SPETTACOLO VECCHI ISCRITTI-TERSIC./BALL;
- 10005 - SPORTIVI VECCHI ISCRITTI;
- 10006 - SPORTIVI APPR.2^LIV. - BENEF.PER UN ANNO.

La presenza di tabelle con codice blindato permette alla procedura di eseguire dei controlli e/o automatismi altrimenti non possibili (vedi paragrafo sulla scheda anagrafica lavoratore).

Tutte le suddette tabelle contengono solo la contribuzione IVS.

Le tabelle riferite a “NUOVI ISCRITTI” sono state inserite con il campo “**Imp.**” valorizzato a zero. Con questa impostazione, il contributo IVS sarà calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge n. 335/1995.

Le tabelle riferite a “VECCHI ISCRITTI” sono state inserite con il campo “**Imp.**” valorizzato a 1. Con questa impostazione, il contributo IVS sarà calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge n. 335/1995, diviso 312;

**A partire dalle buste paga del mese di Novembre 2023, l’utente dovrà verificare se utilizzare dette tabelle in luogo di quelle fin’ora utilizzate;**

**Aggiornamento  
MANUALE tabella  
altri enti**

Inserite le seguenti tabelle:

- 6 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI;
- 19 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI-TERSIC./BALLER;
- 20 - SPORTIVI NUOVI ISCRITTI.

**NB In dette tabelle è stata modificata la sola descrizione.**



**Aggiornamento  
AUTOMATICO  
qualifiche**

Inserite automaticamente le qualifiche blindate di operai/impiegati/dirigenti/apprendisti/ex apprendisti legate alla tabella identificativo settore 140, 141 e 142 di cui sopra.

In particolare, per quanto riguarda la tabella 142 - *Apprendisti Sport 2^ Livello BENEFICI per un anno* è stata inserita la sola qualifica relativa ai lavoratori ex apprendisti qualificati come impiegati, con “**Qualifica assicurativa**” = R, come da circolare INPS n.91/2023.

**A partire dalle buste paga del mese di Novembre 2023, l'utente dovrà verificare se utilizzare dette tabelle in luogo di quelle fin'ora utilizzate;**

**Aggiornamento  
AUTOMATICO  
causali**

Inserita la causale 10624 - *Contr.c/dip.7-8-9-10/2023*;

**Scheda anagrafica  
lavoratore**

Di seguito le implementazioni apportate:

**Inquadramento Previdenziale/Contrattuale**

Per favorire e rendere più fruibile l'inserimento e la consultazione delle informazioni, sono state create due diverse sezioni dedicate rispettivamente all'inquadramento previdenziale e all'inquadramento contrattuale.

In precedenza le sezioni erano poste all'interno di un'unica pagina;

**Identificativo settore**

Il campo, posto all'interno della sezione Inquadramento previdenziale, come noto, identifica la tabella contributiva da applicare al dipendente. Indicando come “**Qualifica1 (Qualifica assicurativa)**” una qualifica diversa da apprendista/ex apprendista (5/W/R/D/C), in corrispondenza del campo in oggetto saranno visualizzate le sole tabelle riferite a lavoratori con qualifica differente da apprendista/ex apprendista (tra cui la nuova tabella 140). Di contro, indicando una qualifica di apprendista/ex apprendista (5/W/R/D/C), saranno visualizzate solo le corrispondenti tabelle (tra cui le nuove tabelle 141 e 142).



### **Tipo lavoratore**

In corrispondenza della vista attivabile con il tasto funzione F5 sul campo “**Tipo lavoratore**” posto della pagina *Dati per UniEMens* di Dati INPS, sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

- *SE – Lavoratore sportivo in apprendistato di primo livello;*
- *SP – Lavoratore sportivo in apprendistato di secondo livello;*
- *SF – Lavoratore sportivo in apprendistato di terzo livello.*

Ricordiamo che detti codici saranno visualizzabili anche tramite il tasto F4, dedicato esclusivamente ai codici del settore Sport/Spettacolo.

Detti codici potranno essere utilizzato solo in abbinamento ad una qualifica di apprendista.

### **Qualifiche apprendistato**

Sono tutte le qualifiche associate alla tabella identificativo settore *141 - Apprendisti Sport – 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Livello* per le quali, ricordiamo nuovamente, nessuna tabella altri enti va indicata.

La possibilità, nel settore sportivo dilettantistico e professionistico, di assumere lavoratori in apprendistato di 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> livello è una novità introdotta dal D.Lgs. n.36/2021.

Le assunzioni di lavoratori in apprendistato di 2<sup>a</sup> livello è invece stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e sembrerebbe rivolta alle sole società professionistiche.

I rapporti di lavoro di apprendistato di 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> livello sono sempre a tempo determinato. Mentre l'apprendistato di 2<sup>a</sup> livello (professionalizzante) può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Per gli apprendisti assunti da un datore di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9, la contribuzione si attesta a:

- 1,5% datore di lavoro e 5,84% c/dipendente per i primi 12 mesi;
- 3% datore di lavoro e 5,84% c/dipendente dal 13<sup>a</sup> al 24<sup>a</sup> mese;
- 10% datore di lavoro e 5,84% c/dipendente dal 25<sup>a</sup> mese (apprendisti 1<sup>a</sup> livello 5% datore di lavoro).

Inserendo una qualifica di apprendista 1<sup>a</sup> livello:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SE - Lavoratore sportivo in apprendistato di primo livello*;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo;
- La casella “**Lavoratore tempo determinato**” sarà posta a Si;

Inserendo una qualifica di apprendista 2<sup>a</sup> livello (professionalizzante):

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SP - Lavoratore sportivo in apprendistato di secondo livello*;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo;

Inserendo una qualifica di apprendista 3<sup>a</sup> livello:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SF - Lavoratore sportivo in apprendistato di terzo livello*;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo;
- La casella “**Lavoratore tempo determinato**” sarà posta a Si.

In tutti i suddetti casi, alla conferma della scheda anagrafica sarà attivato un apposito messaggio di attenzione con cui, in modo opzionale, l’utente potrà decidere se compilare la sezione Scadenziario con i codici qualifica riferiti agli anni successivi, in modo da impostare, da subito, la corretta contribuzione da applicare.

### Utilizzo tabelle blindate

Come detto in precedenza, sono state inserite automaticamente le tabelle blindate di seguito riportate, per le quali sono state previste le funzionalità descritte:

Inserendo la tabella *10000 – SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI* saranno eseguiti i seguenti automatismi:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SC -*



*Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;*

- La casella “**Massimale L.335/95**” sarà posta a Si;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 1 – Lavoratore dello spettacolo.

Inserendo la tabella 10001 – *SPETTACOLO NUOVI ISCRITTI-TERSIC./BALLER* saranno eseguiti i seguenti automatismi:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SR - Tersicorei/ballerini iscritti all'ex ENPALS dopo il 31.12.1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;*
- La casella “**Massimale L.335/95**” sarà posta a Si;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 1 – Lavoratore dello spettacolo.

Inserendo la tabella 10002 - *SPORTIVI NUOVI ISCRITTI* saranno eseguiti i seguenti automatismi:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *ST - Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;*
- La casella “**Massimale L.335/95**” sarà posta a Si;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo.

Inserendo la tabella 10003 - *SPETTACOLO VECCHI ISCRITTI* saranno eseguiti i seguenti automatismi:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SY - Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;*
- La casella “**Massimale L.335/95**” sarà posta a No;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 1 – Lavoratore dello spettacolo.



Inserendo la tabella 10004 - *SPETTACOLO VECCHI ISCRITTI-TERSIC./BALL* saranno eseguiti i seguenti automatismi:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SX - Tersicorei/ballerini iscritti all'ex ENPALS dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie*;
- La casella “**Massimale L.335/95**” sarà posta a No;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 1 – Lavoratore dello spettacolo.

Inserendo la tabella 10005 - *SPORTIVI VECCHI ISCRITTI* saranno eseguiti i seguenti automatismi:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SZ - Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995*;
- La casella “**Massimale L.335/95**” sarà posta a No;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo.

Inserendo la tabella 10006 - *SPORTIVI APPR.2^LIV. - BENEF.PER UN ANNO*:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con ST;
- La casella “**Massimale L.335/95**” sarà posta a Si;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Si;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo.

**NB** *NESSUNA delle funzionalità sopra descritte sarà eseguita utilizzando tabella non blindate.*

#### Codice regolarizzazione periodi pregressi

All'interno della pagina *Soggetto Ex ENPAS* è stato inserito il campo “**Codice regolarizzazione periodi pregressi**”, abilitato per i soli lavoratori sportivi. Il campo dovrà essere valorizzato con uno dei seguenti codici:

- M048;
- M049;
- M050.

**Dovrà essere obbligatoriamente valorizzato prima dell'elaborazione delle buste di Novembre 2023 per procedere all'automatico calcolo della contribuzione pregressa per il periodo Luglio – Ottobre 2023.**

Detti codici dovranno essere utilizzati nel modo seguente:

- M048: Nel caso in cui, per i lavoratori sportivi professionisti, fino ad Ottobre 2023 non si è versata alcuna contribuzione (né la contribuzione IVS né la contribuzione minore) e a Novembre 2023 occorre regolarizzare e versare l'intera contribuzione prevista;
- M049: Nel caso in cui, per i lavoratori sportivi con qualifica di apprendista di 1<sup>a</sup>/3<sup>a</sup> livello, fino ad Ottobre 2023 non si è versata alcuna contribuzione (né la contribuzione IVS né la contribuzione minore) e a Novembre 2023 occorre regolarizzare e versare l'intera contribuzione prevista;
- M050: Nel caso in cui, per i lavoratori sportivi professionisti, fino ad Ottobre 2023 si è solo versata la contribuzione IVS e a Novembre 2023 occorre regolarizzare e versare la sola contribuzione minore.

**Codice qualifica**

Alla vista sul campo “**Codice qualifica**” della pagina *Soggetto Ex ENPALS* sono stati aggiunti i seguenti nuovi codici:

- 778 - Atleta del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 779 - Allenatore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 780 - Istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 781 - Direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 782 - Direttore sportivo del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021
- 783 - Preparatore atletico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;





- 784 - Direttore di gara art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 785 - Tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 786 - Istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 787 - Direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 788 - Tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021;
- 791 - Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi optanti;
- 795 - Direttori tecnici presso società sportive – optanti;
- 797 - Istruttori presso società sportive – optanti.

**Busta paga**

Di seguito le implementazioni apportate:

**Ticket di licenziamento**

Contrariamente ai lavoratori del settore Spettacolo che, se assunti con contratto a tempo indeterminato, possono essere oggetto del calcolo e del versamento del ticket di licenziamento, per i lavoratori del settore Sportivo, tale contribuzione non è prevista, la circolare INPS n.88/2023, recita testualmente:

Si evidenzia infine che, per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, il comma 5 dell'articolo 33 del D.lgs n. 36/2021 esclude che l'interruzione del rapporto di lavoro alle quali consegue il teorico diritto all'indennità NASpI comporti l'insorgere dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro del versamento del c.d. **ticket di licenziamento**, disciplinato dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012.

Di conseguenza, la casella “**ASpI/NASpI fine rapporto**” presente nella testata della busta paga, in presenza di un fine rapporto, sarà sempre posta a No. Gli utenti che, nonostante quanto sopra, vogliano comunque procedere al calcolo, dovranno selezionare detta casella.

### Lavoratore a tempo determinato/indeterminato

Contrariamente ai lavoratori del settore Spettacolo che, se assunti con contratto a tempo determinato, possono essere oggetto del calcolo e del versamento del contributo addizionale per contratti a termine (1,4%) e relativo incremento (0,50% ad ogni rinnovo), per i lavoratori del settore Sportivo, tale contribuzione non è prevista, la circolare INPS n.88/2023, recita testualmente:

Il citato articolo 33, comma 5, infatti, esclude espressamente che alle assunzioni non a tempo indeterminato dei lavoratori subordinati del settore sportivo si applichi il contributo addizionale previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012. Conseguentemente, è escluso anche l'incremento del contributo addizionale, previsto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Eccezione a quanto sopra è costituita dai lavoratori sportivi con qualifica di apprendista professionalizzante, per i quali la riforma in trattazione ha previsto tale contribuzione se assunti a tempo determinato. Di conseguenza, in busta paga, è stato sbloccato il calcolo per questa tipologia di lavoratori (“**Tipo lavoratore**” = SP).

### Contribuzione corrente e pregressa

Le tabelle Identificativo settore, le tabelle Altri enti e le tabelle Qualifiche di cui si è detto in precedenza sono state inserite allo scopo di gestire quanto in oggetto.

**A partire dalle buste paga del mese di Novembre 2023, l'utente dovrà verificare se utilizzare dette tabelle in luogo di quelle fin'ora utilizzate.**

In pratica, tre sono le casistiche verificabili:

- 1) La prima riferita ai lavoratori sportivi professionisti. E' possibile che per il periodo da Luglio ad Ottobre 2023 sia stata calcolata la **sola** contribuzione IVS (inserita all'interno della tabella Altri enti) e nessuna contribuzione minore sia stata calcolata.

In questo caso, occorrerà, prima dell'elaborazione delle buste di Novembre 2023:

- Associare al dipendente una qualifica legata alla nuova tabella Identificativo settore 140 (con la quale si gestisce la

contribuzione minore);

- Verificare se necessario inserire una tabella fondo solidarietà;
- Valorizzare con il codice M050 il campo “**Codice regolarizzazione periodi pregressi**” presente sulla scheda anagrafica dipendente.

2) La seconda riferita ai lavoratori sportivi dilettanti. E’ possibile che per il periodo da Luglio ad Ottobre 2023 non si stata versata alcuna contribuzione (né la contribuzione IVS né la contribuzione minore).

In questo caso, occorrerà, prima dell’elaborazione delle buste di Novembre 2023:

- Associare al dipendente una qualifica legata alla nuova tabella Identificativo settore 140 (con la quale si gestisce la contribuzione minore);
- Associare al dipendente una tabella Altri enti (10002 o 10005 con la quale si gestisce la contribuzione IVS);
- Verificare se necessario inserire una tabella fondo solidarietà;
- Valorizzare con il codice M048 il campo “**Codice regolarizzazione periodi pregressi**” presente sulla scheda anagrafica dipendente.

3) L’ultima con riferimento ai lavoratori sportivi con qualifica di apprendista di primo e terzo livello. E’ possibile che per il periodo da Luglio ad Ottobre 2023 non si stata calcolata alcuna contribuzione (sia IVS che contribuzione minore).

In questo caso, occorrerà, prima dell’elaborazione delle buste di Novembre 2023:

- Associare al dipendente una qualifica legata alla nuova tabella Identificativo settore 141 (con la quale si gestisce la



contribuzione apprendisti);

- Verificare se necessario inserire una tabella fondo solidarietà;
- Valorizzare con il codice M049 il campo “**Codice regolarizzazione periodi pregressi**” presente sulla scheda anagrafica dipendente.



















Come detto, le tre condizioni saranno gestite sulla busta base di Novembre 2023.

La procedura incrocerà la % di contribuzione c/dipendente presente sulla busta di Novembre 2023, ovvero:

<div><div>Busta paga</div><div>Dati testata</div><div>ANF</div><div>Conguaglio fiscale</div><div>CIG/Solidarietà</div><div>Costi mensili</div><div>Dati ratei</div><div>Ferie e permessi</div><div>Dati tabellari</div><div>Elementi fissi</div><div>Indennità</div><div>Promemoria</div><div>Prestiti/Pignoramenti</div><div>Ritenute sociali</div><div>Ritenute fiscali</div><div>Sindacali</div><div>Sospensioni</div><div>T.F.R.</div></div>	<table><tr><td>GG lavori</td><td>21,00</td><td>Paga giornaliera</td><td>68,11385</td><td></td><td></td></tr><tr><td>HH lavorate</td><td>168,000</td><td>Paga oraria</td><td>10,23676</td><td>Importo ordinario</td><td>1.770,96</td></tr></table> <div>Elaborazioni eseguite</div> <div>Uniemens <input type="checkbox"/>Delega <input checked="" type="checkbox"/>Rilevazione costi e salari <input checked="" type="checkbox"/>Versamento cassa edile <input type="checkbox"/></div> <table><tr><th>Cod...</th><th>Descrizione</th><th>T/C</th><th>Ore/Giorni</th><th>%</th><th>Competenze</th><th>Detrazioni</th></tr><tr><td>48</td><td>Festività (f)</td><td>C</td><td>1,000</td><td>G 0,000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>714</td><td>Festività civile soppres</td><td>C</td><td>1,000</td><td>G 0,000</td><td>68,11</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10624</td><td>Contr.c/dip.7-8-9-10/2023</td><td>C</td><td>0,000</td><td>M 0,000</td><td>0,00</td><td>11,84</td></tr><tr><td>10465</td><td>Riduzione IVS Corrente</td><td>C</td><td>1,000</td><td>M 0,000</td><td>128,73</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="5">Reddito complessivo</td><td>22.177,09</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Detrazione lavoro dipendente</td><td>200,80</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Soglia dimensionale = 5,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">% INPS totale 38,6700</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">% INPS c/dipendente 9,357</td><td></td><td></td></tr></table>	GG lavori	21,00	Paga giornaliera	68,11385			HH lavorate	168,000	Paga oraria	10,23676	Importo ordinario	1.770,96	Cod...	Descrizione	T/C	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni	48	Festività (f)	C	1,000	G 0,000	0,00	0,00	714	Festività civile soppres	C	1,000	G 0,000	68,11	0,00	10624	Contr.c/dip.7-8-9-10/2023	C	0,000	M 0,000	0,00	11,84	10465	Riduzione IVS Corrente	C	1,000	M 0,000	128,73	0,00	Reddito complessivo					22.177,09		Detrazione lavoro dipendente					200,80		Soglia dimensionale = 5,00							% INPS totale 38,6700							% INPS c/dipendente 9,357							<table><tr><td>Novembre</td><td>Ottobre</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 MER</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2 GIO</td><td>8,000</td></tr><tr><td></td><td>3 VEN</td><td>8,000</td></tr><tr><td>44</td><td>4 SAB</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5 DOM</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6 LUN</td><td>8,000</td></tr><tr><td></td><td>7 MAR</td><td>8,000</td></tr><tr><td></td><td>8 MER</td><td>8,000</td></tr><tr><td></td><td>9 GIO</td><td>8,000</td></tr><tr><td></td><td>10 VEN</td><td>8,000</td></tr><tr><td>45</td><td>11 SAB</td><td></td></tr><tr><td></td><td>12 DOM</td><td></td></tr><tr><td></td><td>13 LUN</td><td>8,000</td></tr></table>	Novembre	Ottobre			1 MER			2 GIO	8,000		3 VEN	8,000	44	4 SAB			5 DOM			6 LUN	8,000		7 MAR	8,000		8 MER	8,000		9 GIO	8,000		10 VEN	8,000	45	11 SAB			12 DOM			13 LUN	8,000
GG lavori	21,00	Paga giornaliera	68,11385																																																																																																																											
HH lavorate	168,000	Paga oraria	10,23676	Importo ordinario	1.770,96																																																																																																																									
Cod...	Descrizione	T/C	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni																																																																																																																								
48	Festività (f)	C	1,000	G 0,000	0,00	0,00																																																																																																																								
714	Festività civile soppres	C	1,000	G 0,000	68,11	0,00																																																																																																																								
10624	Contr.c/dip.7-8-9-10/2023	C	0,000	M 0,000	0,00	11,84																																																																																																																								
10465	Riduzione IVS Corrente	C	1,000	M 0,000	128,73	0,00																																																																																																																								
Reddito complessivo					22.177,09																																																																																																																									
Detrazione lavoro dipendente					200,80																																																																																																																									
Soglia dimensionale = 5,00																																																																																																																														
% INPS totale 38,6700																																																																																																																														
% INPS c/dipendente 9,357																																																																																																																														
Novembre	Ottobre																																																																																																																													
	1 MER																																																																																																																													
	2 GIO	8,000																																																																																																																												
	3 VEN	8,000																																																																																																																												
44	4 SAB																																																																																																																													
	5 DOM																																																																																																																													
	6 LUN	8,000																																																																																																																												
	7 MAR	8,000																																																																																																																												
	8 MER	8,000																																																																																																																												
	9 GIO	8,000																																																																																																																												
	10 VEN	8,000																																																																																																																												
45	11 SAB																																																																																																																													
	12 DOM																																																																																																																													
	13 LUN	8,000																																																																																																																												

Con la corrispondente percentuale presente sulle buste da Luglio ad Ottobre 2023.


Solo se riscontrata una percentuale di contribuzione più bassa rispetto a quella di Novembre 2023, sarà eseguito il calcolo della contribuzione arretrata c/dipendente, tramite il riporto della causale blindata 10624:

 Busta paga	GG lavori 21,00	Paga giornaliera 68,11385	Importo ordinario 1.770,96	Novembre	Ottobre	+
 Dati testata	HH lavorate 168,000	Paga oraria 10,23676				
 ANF	Elaborazioni eseguite					
 Conguaglio fiscale	Uniemens <input type="checkbox"/>	Delega <input checked="" type="checkbox"/>	Rilevazione costi e salari <input checked="" type="checkbox"/>	Versamento cassa edile <input type="checkbox"/>		
 CIG/Solidarietà						
 Costi mensili	Cod...	Descrizione	T/C	Ore/Giorni	%	Competenze
 Dati ratei						Detrazioni
 Ferie e permessi		48 Festività (f)	C	1,000	G 0,000	0,00
 Dati tabellari		714 Festività civile sopores	C	1,000	G 0,000	68,11
 Elementi fissi		10624 Contr.c/dip.7-8-9-10/2023	C	0,000	M 0,000	0,00
 Indennità		10465 Riduzione IVS Corrente	C	1,000	M 0,000	128,73
 Promemoria		Reddito complessivo				22.177,09
 Prestiti/Pignoramenti		Detrazione lavoro dipendente				200,80
 Ritenute sociali		Soglia dimensionale = 5,00				
 Ritenute fiscali		% INPS totale 38,6700				
 Sindacali		% INPS c/dipendente 9,357				
 Sospensioni						
 T.F.R.						

A parità di aliquota c/dipendente, nessuna causale blindata sarà riportata.

Il calcolo terrà conto anche della percentuale di contribuzione al fondo di solidarietà.

Sarà possibile visionare il calcolo eseguito dalla procedura per la determinazione dell'importo della causale blindata 10624, tramite l'apposito pulsante di Log – Visualizza calcoli:



La causale, impostata come una causale negativa, andrà in abbattimento dell'imponibile fiscale del mese e, ovviamente, del netto in busta.



**Attenzione!!**

**Nel silenzio della norma, il calcolo della riduzione IVS del 6/7% per il periodo da Luglio ad ottobre 2023 non è stato previsto. La procedura regolarizzerà e riporterà in busta l'intera contribuzione IVS c/dipendente.**

**In proposito, sono in corso quesiti in ASSOSOFTWARE a cui l'INPS non ha ancora risposto.**

UniEMens  
PosContributiva

Sulla sola denuncia UniEMens di Novembre 2023, se vere entrambe le seguenti condizioni:

- Lavoratore sportivo;
- Campo “Codice regolarizzazione periodi pregressi” valorizzato.

La procedura incrocerà la % di contribuzione totale presente sulla busta di Novembre 2023, ovvero:

Busta paga		GG lavoratori	21,00	Paga giornaliera	68,11385	Importo ordinario	1.770,96
Dati testata		HH lavorate	168,000	Paga oraria	10,23676		
Elaborazioni eseguite							
Uniemens <input type="checkbox"/>		Delega <input checked="" type="checkbox"/>		Rilevazione costi e salari <input checked="" type="checkbox"/>		Versamento cassa edile <input type="checkbox"/>	
Cod...	Descrizione	T/C	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni	
48	Festività (f)	C	1,000	G	0,000	0,00	
714	Festività civile soppres	C	1,000	G	0,000	68,11	
10634	Conti c/dip 7-8-9-10/2023	C	0,000	M	0,000	0,00	11,84
10465	Riduzione IVS Corrente	C	1,000	M	0,000	128,73	
	Reddito complessivo				22.177,09		
	Detrazione lavoro dipendente				200,80		
	Soglia dimensionale = 5,00						
	% INPS totale 38,6700						
	% INPS c/dipendente 9,357						

Con la corrispondente percentuale presente sulle buste da Luglio ad Ottobre 2023. Solo se riscontrata una contribuzione più bassa rispetto a quella di Novembre 2023, sarà eseguito il calcolo della contribuzione arretrata totale, popolando la sezione *Informazioni aggiuntive* nel modo seguente:

- Nel campo “**Causale**” sarà riportato il codice contenuto in corrispondenza del suddetto campo “**Codice regolarizzazione periodi pregressi**” (M048/M049/M050);
- Nel campo “**Motivo**” sarà inserito il valore “N”;
- Nel campo “**Anno/Mese**” sarà indicato l’anno e il mese di riferimento del versamento;
- Nel campo “**BaseRif**” sarà inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese su cui applicare le contribuzioni previste;
- Nel campo “**Importo**” sarà indicato l’importo del versamento che, nel caso del codice M050 sarà pari all’importo risultante in seguito all’applicazione di tutte le contribuzioni minori all’importo esposto in BaseRif. Nel caso dei M048/M049, sarà pari alla percentuale della contribuzione IVS e di tutte le contribuzioni minori applicate all’importo esposto in BaseRif.

I codici M048/M049/M050 hanno valenza contributiva, ovvero influenzeranno il saldo della denuncia (in questo caso sono tutti codici a debito).



## **Fondo di Solidarietà Servizi Ambientali – Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n.148/2015**

### **Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/9/2023** **Messaggio INPS n. 3901 del 07/11/2023**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 29 settembre 2023.

Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.

L'articolo 1 del decreto interministeriale n. 103594/2019 è stato parzialmente modificato; pertanto, il Fondo è ora riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente (prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti).

Analogamente, anche il successivo articolo 2 del medesimo decreto interministeriale è stato parzialmente modificato; pertanto, beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali.

Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (novembre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza novembre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo in oggetto il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l'obbligo contributivo verso l'Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Si ricorda che per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.



In pratica, con circolare n.76 del 30/6/2022, l'INPS ha ribadito che i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà.

Viene quindi innovato, sotto il profilo del requisito dimensionale, l'ambito di applicazione della disciplina dei Fondi di solidarietà, rispetto al precedente sistema. In precedenza, infatti, l'obbligatorietà era prescritta per i datori di lavoro con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre di riferimento.

Pertanto, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° Gennaio 2022, che prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, sono stati costretti ad adeguarsi entro il 31 Dicembre 2022 alla previsione di legge che ha disposto, ribadiamo, l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Il termine perentorio del 31 Dicembre 2022 è stato allungato al 30 Giugno 2023 dal decreto Mille proroghe.

In caso di mancato adeguamento da parte dei Fondi, i datori di lavoro del relativo settore, a far data dal 1° Gennaio 2023, sono rientrati nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e, a tale fondo, hanno versato la relativa contribuzione.

I fondi di solidarietà interessati da quanto sopra sono i seguenti:

- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
- Fondo SOLIMARE;
- Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali;
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Con messaggio INPS n. 3901/2023, le aziende di settore con soglia dimensionale minore/uguale a 5 dipendenti, che fino a Ottobre 2023, hanno versato al FIS la relativa contribuzione, da Novembre 2023 dovranno versare al fondo di solidarietà servizi ambientali il contributo ordinario pari a 0,45% (0,30 c/azienda e 0,15



c/lavoratore) con soglia dimensionale fino a 15 dipendenti. Oltre tale soglia, la contribuzione si attesterà allo 0,55% Totale e 0,22% c/Lavoratore.

Di seguito le implementazioni apportate:

### Fondo di Solidarietà Servizi ambientali

**Aggiornamento  
AUTOMATICO  
tabella fondi  
solidarietà**

Inserite automaticamente le seguenti tabelle blindate:

- 10014 - *Serv.Ambientali fino a 15 dip.da 11/2023*
- 10015 - *Serv.Ambientali +15 dip. da 11/2023*

Le tabelle, già preesistenti, sono state modificate allo scopo di versare la contribuzione prevista con soglia dimensionale fino a 15 dipendenti al fondo in trattazione (in precedenza, con soglia dimensionale fino a 5 dipendenti, la contribuzione era versata al FIS).

Da Novembre 2023, la contribuzione da versare sarà, quindi, 0,45% totale e 0,15% c/lavoratore con soglia dimensionale fino a 15 dipendenti. Oltre tale soglia, la contribuzione si attesterà allo 0,55% totale e 0,22% c/lavoratore.

Gli utenti che utilizzano già dette tabelle, NON dovranno operare alcuna modifica e potranno elaborare normalmente le buste da Novembre 2023 in poi.

Gli utenti che, invece, avessero la necessità di rielaborare le buste fino a Ottobre 2023 dovranno utilizzare, in luogo della tabella 100014 e 10015, la tabella con codice 15 e 16, già predisposte per il versamento al FIS con soglia dimensionale minore/uguale a 5 dipendenti;

**Aggiornamento  
MANUALE tabella  
fondi  
Solidarietà**

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

**Fondi solidarietà**

Sono state inserite le seguenti tabelle da utilizzare fino ad Ottobre 2023, qualora gli utenti abbiano la necessità di rielaborare le buste per tale periodo (fino ad Ottobre 2023):





- 15 - *Serv.Ambientali +5 a 15 dip.fino 10/2023;*
- 16 - *Serv.Ambientali +15 dip.fino 10/2023.*

Le tabelle sono state inserite con la verifica della soglia dimensionale con versamento al FIS se la soglia risulta essere minore/uguale a 5 dipendenti.

**Messaggio INPS  
n.4104 del  
20/11/2023**

Le nuove disposizioni normative contenute nel messaggio INPS n.4104/2023 saranno oggetto dei prossimi upd.

## Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

### Busta paga

**Causali blindate 10622/10623** In presenza di una tredicesima e/o quattordicesima mensilità, se ad Ottobre 2023, si è provveduto a restituire l'indennità per congedi di paternità c/INPS calcolata al 30% e relativo ricalcolo all'80%, sarà riportata la causale blindata in oggetto allo scopo di stornare la quota di rateo c/INPS calcolata come differenza tra il 30% restituito e l'80% ricalcolato;

**Tipo contribuzione** All'interno della pagina *INPS* di Ritenute sociali è stato inserito il campo "**Tipo contribuzione**", con automatico riporto di quanto presente in corrispondenza dell'omonimo campo posto all'interno della qualifica attribuita al dipendente.

Con i prossimi upd, tutti i programmi di contorno alla busta paga saranno implementati allo scopo di leggere il campo "**Tipo contribuzione**" presente in busta paga e non l'omonimo campo presente nella tabella Qualifiche;

**Causale contrattuale PREVEDI e CIG per intemperie stagionali** In presenza di una vecchia causale con personalizzazione COCONT (causale non blindata) inserita nella scheda anagrafica dipendente, eventuali causali di CIG per intemperie stagionali, non venivano correttamente riportate in busta paga;

**Bonus L.243/2004** Eliminati i campi e gli automatismi riferiti a quanto in oggetto relativi ad una norma ormai desueta.

### Scheda anagrafica dipendenti

**Bonus L.243/2004** Eliminati i campi riferiti a quanto in oggetto relativi ad una norma ormai desueta;

**"Qualifica3" e lavoratori Extra** Indicando *X – Lavoratori extra* in corrispondenza del campo "**Qualifica3**" posto all'interno della sezione Inquadramento previdenziale, sarà automaticamente selezionata la relativa casella "**Lavoratori extra**" posta all'interno della pagina *Intermittenti/Extra*.

### Stampa lavoratori con contratti a termine

Erroneamente, non venivano riportati in stampa i lavoratori a termine con il campo della scheda anagrafica "**Qualifica3**" valorizzato.



## Rilevazione costi azienda per dipendente

E' stato modificato il calcolo del costo giornaliero/orario effettivo.

In precedenza, il calcolo veniva sviluppato dividendo il costo complessivo per i giorni e le ore lavorate. Dal presente upd, sarà sviluppato dividendo il costo complessivo per i giorni e le ore retribuite.

La modifica è stata apportata anche all'interno della sezione dei Costi effettivi della Rilevazione costi e salari.

## Tabella dati INAIL

Aggiornata la tabella in base a quanto indicato nella circolare INAIL n.47 del 8/11/2023.

## Vista sulla Tabella qualifiche

La vista sulla tabella in oggetto è stata modificata nel modo seguente:

- 1) La vista partirà escludendo dalla visualizzazione le qualifiche non più in vigore perché riferite a normative ormai decadute (vecchi contratti di formazione e lavoro, Legge 407/90, ecc.). Tuttavia, tramite la presenza della casella **“Visualizza anche qualifiche non più in vigore”**, l'utente potrà comunque visualizzarle, contestualmente alle qualifiche ancora in essere;
- 2) Le qualifiche non più in vigore saranno evidenziate con in colore differente rispetto alle altre;

Lista qualifiche

☐ Maiuscole/minuscole

☐ Mostra prima

☒ Visualizza anche qualifiche non più in vigore

☒ Filtri qualifiche : Non attivi

Qualifica	Identificativo settore	% Tot.	% Dip.	Q. Ass.	T. Contr.	Eserc. INPS	Eserc. IN.	Contributivo e Codice autorizzazione	Versione
49 Impiegati	12-2 Pubblici esercizi - Titolari non iscritti (CUAF INTERA) Impiegati (fino a 15 dp.)	38.9400	9.190	2				CSC 7.05.01 CA 9P ovvero 7.05.02	
53 Opera PT	9-1 Commercio - Titolari iscritti (CUAF RIDOTTA) Operai (fino a 15 dp.)	36.1200	9.190	1				CSC 7.01.XX e 7.02.XX con CA 3K e 3V	
54 Impiegati PT	9-2 Commercio - Titolari iscritti (CUAF RIDOTTA) Impiegati (fino a 15 dp.)	36.1200	9.190	2				CSC 7.01.XX e 7.02.XX con CA 3K e 3V	
78 Portiere	18-3 Condomini e servizi di culto: Portieri (fino a 15 dp.)	35.0300	8.840	1				CSC 7.06.01 - 7.06.02	
79 Impiegati	18-2 Condomini e servizi di culto: Impiegati (fino a 15 dp.)	35.7300	9.190	2				CSC 7.06.01 - 7.06.02	
80 Operai	16-3 Credito e assicurazioni: Operai/Salariati	38.5000	9.190	1				CSC 6.01.01, 6.01.02, 6.02.01, 6.03.01	
81 Impiegati	16-2 Credito e assicurazioni: Impiegati	35.9500	9.190	2				CSC 6.01.01, 6.01.02, 6.02.01, 6.03.01	
84 Lav. n/Mal.	39-2 Spettacolo - Commercio - Titolari iscritti (CUAF RIDOTTA) Impiegati (no ind.mal.)	3.1200		2				C.S.C. 7.07.09 CA 3V	
85 Lav. n/Mal.	39-4 Spettacolo - Commercio - Titolari iscritti (CUAF RIDOTTA) Impiegati (no ind.mal.)	0.9000		2				C.S.C. 7.07.09 CA 3V	
89 Opera tempo ind.	75-1 Generalità aziende agricole con processi prod. tipo industriale (Tab.5) Operai TI	49.3355	8.840	1					
100 Opera PT	11-1 Pubblici esercizi - Titolari iscritti (CUAF RIDOTTA) Operai (fino a 15 dp.)	36.8900	9.190	1				CSC 7.05.01 CA 9P e 3V ovvero 7.05.02 CA 3V	
103 Impiegati	1-2 Industria: Impiegati (fino a 15 dp.)	37.6500	9.190	2				CSC 1.XX.XX CA 15 ovvero 1.13.XX CA 3N e 15	
106 Viaggiatori	1-15 Industria: Viaggiatori e piazzisti (oltre 50 dp.)	38.6300	9.490	8				CSC 1.XX.XX CA 15 ovvero 1.13.XX CA 3N e 15	
108 Opera PT	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39.8700	9.190	1				CSC 1.XX.XX CA 15 ovvero 1.13.XX CA 3N e 15	
109 Operai	3-1 Edilizia - Industria: Operai (fino a 15 dp.)	42.8700	9.190	1				CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
110 Operai	2-1 Edilizia - Industria: Operai (fino a 15 dp.)	41.4700	9.190	1				CSC 1.02.XX e 1.11.XX CA 3N e 15	
111 Impiegati PT	1-2 Industria: Impiegati (fino a 15 dp.)	37.6500	9.190	2				CSC 1.XX.XX CA 15 ovvero 1.13.XX CA 3N e 15	
112 Impiegati	1-14 Industria: Impiegati (oltre 50 dp.)	38.8500	9.490	2				CSC 1.XX.XX CA 15 ovvero 1.13.XX CA 3N e 15	
113 Impiegati PT	3-7 Edilizia - Industria: Impiegati (da 16 a 50 dp.)	38.9500	9.490	2				CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
115 Op L. 223/91	1-19 Industria: "NON PIU' IN VIGORE" Liste mobilità L. 223/91	19.1900	9.190	1	75	100.000		CSC 1.XX.XX CA 15 ovvero 1.13.XX CA 3N e 15	
116 Imp L. 223/91	1-19 Industria: "NON PIU' IN VIGORE" Liste mobilità L. 223/91	19.1900	9.190	2	75	100.000		CSC 1.XX.XX CA 15 ovvero 1.13.XX CA 3N e 15	

- 3) E' stato inserito un pulsante di dettaglio con il quale sarà possibile scomporre l'aliquota totale e dipendente, nei singoli istituti che la compongono (IVS, NASpI, CUAF, CIG, CIGS, ecc.):



Dettaglio aliquote contributive																	Dettaglio aliquote a carico dipendente				
%Tot=	IVS=	Fondo integrativo=	NASpl=	NASpl Addiz=	ADD. DS=	F.do Garanzia TFR=	CUAF=	CIG=	CIGS=	Mobilità=	Malattia=	Maternità=	INAIL=	INAIL Addiz.=	Contrib. base=	CIS=	CISQA	%Dip.=	IVS=	Fondo integrativo=	CIGS
39.8700	33.000		1.310	0.300		0.200	0.680	1.700			2.220	0.460						9.190	9.190		

OK

**GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.80 Upd. 18.2023**

**Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente**

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Aggiornamento tabelle.

**Aggiornamento tabella cassa edile**

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella cassa edile	<p><b>Inserite le seguenti tabelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 - CASSA EDILE DI TORINO;</li><li>• 3 - CASSA EDILE SIRACUSA;</li><li>• 5 - CASSA EDILE DI PERUGIA;</li><li>• 7 - C.E. SASSARI/ OLBIA NORD SARD.;</li><li>• 9 - CASSA EDILE DI LECCE;</li><li>• 10 - CASSA EDILE DI AVELLINO;</li><li>• 11 - CASSA EDILE LECCO;</li><li>• 12 - CASSA EDILE DI NAPOLI IND.;</li><li>• 13 - CASSA EDILE COMO;</li><li>• 14 - CASSA EDILE DI LUCCA;</li><li>• 16 - CASSA EDILE BERGAMO;</li><li>• 19 - CASSA EDILE MESSINA;</li><li>• 20 - C.E. REGGIO CALABRIA IND./COOP.;</li><li>• 22 - CASSA EDILE TRENTO E PROV.;</li><li>• 24 - CASSA EDILE VICENZA E PROV.</li><li>• 25 - CASSA EDILE PRATO;</li><li>• 26 - CASSA EDILE TRAPANI;</li><li>• 30 - CASSA EDILE DI ASTI;</li><li>• 31 - CASSA EDILE DI GENOVA &lt; 15 dip;</li><li>• 33 - CASSA EDILE DI GROSSETO;</li><li>• 35 - CASSA EDILE DI MACERATA;</li><li>• 45 - Edil.Puglia-Taranto Ind.Coop.A;</li><li>• 57 - CASSA EDILE RIETI;</li><li>• 58 - CASSA EDILE ROMA E PROV.;</li><li>• 59 - CASSA EDILE LATINA;</li><li>• 71 - CASSA EDILE FOGGIA;</li><li>• 72 - C.EDILE DI BARI IND.COOP. ART.;</li><li>• 74 - CASSA EDILE BRINDISI E PROV.;</li><li>• 76 - CASSA EDILE POTENZA;</li><li>• 77 - CASSA EDILE MATERA;</li><li>• 82 - CASSA EDILE DI PALERMO;</li></ul>

- 84 - CASSA EDILE AGRIGENTO (CEAMA);
- 92 - CASSA EDILE CAGLIARI;
- 93 - CASSA EDILE VARESE INDUSTRIA;
- 100 - CASSA EDILE DI L'AQUILA;
- 102 - CASSA EDILE DI FROSINONE;
- 110 - CASSA EDILE DI VENEZIA;
- 112 - CASSA EDILE BOLOGNA;
- 200 - CASSA EDILE MILANO FASCIA A;
- 205 - CASSA EDILE VERONA;
- 206 - CASSA EDILE CALTANISSETTA;
- 207 - CASSA EDILE RAGUSA;
- 209 - CASSA EDILE CAMPOBASSO;
- 210 - C.E.LA SPEZIA (+4 anni REG.ANNO);
- 216 - CASSA EDILE PISTOIA;
- 218 - CASSA EDILE LIVORNO INDUSTRIA;
- 219 - CASSA EDILE SIENA;
- 223 - Ancona;
- 224 - CASSA EDILE AOSTA;
- 225 - CASSA EDILE PAVIA INDU./ARTIG.;
- 226 - CASSA EDILE RAVENNA IND. PMI;
- 230 - CASSA EDILE MANTOVA C.O.E.;
- 232 - EDILCASSA SICILIA - PALERMO;
- 238 - EDILCASSA LAZIO - FROS. - ART.;
- 239 - EDILCASSA-FR- PICCOLE E MEDIE;
- 240 - EDILCASSA-FR-COOPERATIVE;
- 241 - C.E.LA SPEZIA (-4 nni NO REG.AN);
- 242 - C.E.LA SPEZIA + 10 anni REG.ME;
- 243 - C.E.R.T. REG. TOSCANA Coop;
- 246 - CASSA EDILE FERRARA;
- 247 - C.E. Udine;
- 249 - C.E.LA SPEZIA + 4 anni REG.MES;
- 250 - CASSA EDILE JONICA;
- 251 - CASSA EDILE BELLUNO;
- 255 - C. E. Piacenza;
- 258 - CASSA EDILE MASSA CARRARA;
- 259 - CASSA EDILE ORISTANO;
- 260 - CASSA EDILE DI SONDRIO;
- 261 - CASSA EDILE TERAMO;
- 262 - CASSA EDILE DI PESARO;
- 263 - C.E.R.T. REG. TOSCANA Ind./Art;
- 264 - EDILCASSA BASILICATA - MATERA;
- 266 - EDILCASSA REGGIO CALABRIA;
- 268 - EDILCASSA ARTIGIANA F.A.L.E.A.;
- 270 - EDILCASSA LAZIO - LATINA - ART;
- 271 - EDILCASSA-LATINA-PICC.MEDIE IM;
- 272 - EDILCASSA-LATINA-COOP.;

- 273 - EDILCASSA LAZIO - RIETI – ART;
- 274 - EDILCASSA-RIETI-PICC.MEDIE IM;
- 275 - EDILCASSA-RIETI-COOP.;
- 276 - EDILCASSA LAZIO - VITERBO-ART;
- 277 - EDILCASSA-VITERBO-PIC.MEDE.IMP;
- 278 - EDILCASSA-VITERBO-COOP;
- 279 - EDILCASSA LAZIO - ROMA-ART;
- 280 - EDILCASSA-ROMA-PIC.MEDE.IMP;
- 281 - EDILCASSA-ROMA-COOP;
- 284 - EDILCASSA SICILIA – AGRIGENTO;
- 285 - EDILCASSA SICILIA-CALTANISSETT;
- 286 - EDILCASSA SICILIA-CATANIA;
- 287 - EDILCASSA SICILIA-ENNA;
- 288 - EDILCASSA SICILIA-MESSINA;
- 289 - EDILCASSA SICILIA-RAGUSA;
- 290 - EDILCASSA SICILIA-SIRACUSA;
- 291 - EDILCASSA SICILIA-TRAPANI;
- 295 - C.E. NUORO IND.ARTIG.COOP;
- 296 - CASSA EDILE BIELLA INDUSTRIA;
- 302 - C.E. VERCELLI ARTIGIANO;
- 303 - C.E. VERCELLI PIC.MEDIE IND.;
- 305 - Edilcassa Puglia Bari PMI;
- 306 - Edil.Puglia Brindisi PMI;
- 307 - Edil.Puglia-Taranto PMI;
- 308 - EDIL.R.C.CROTONE-VIBO-CATANZ.;
- 309 - EDIL.R.C.COSENZA;
- 310 - CASSA EDILE DI NAPOLI ARTIG.;
- 311 - C.E. REGGIO CALABRIA ARTIGIANO;
- 316 - Edil.Puglia-Foggia PMI;
- 317 - Edil.Puglia-Lecce PMI;
- 318 - CASSA EDILE MILANO FASCIA B;
- 319 - CASSA EDILE LIVORNO ARTIGIANO;
- 322 - EDILCASSA BERGAMO IMPIEGATI;
- 323 - CAE NORD SARDENGA SS/OT ART.;
- 324 - CAE NUORO/OGLIASTRA ARTIGIANA;
- 325 - CAE ORISTANO ARTIGIANA;
- 326 - CAE SUD SARDEGNA ART.;
- 327 - C.E. Udine Confami Aniem;
- 328 - CASSA EDILE DI GENOVA > 15 dip;
- 329 - C.E.R.T. REG.TOSCANA Confapi;
- 330 - C.EDILE DI BARI CONFIMI-CONFAP.

Il lavoro di aggiornamento tabelle è posto alla seguente chiamata a menù:



Lavori di servizio  
Aggiornamento tabelle



**Attenzione!!**

***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***

**GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.80 Upd. 18.2023**

**Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente**

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.

**Aggiornamento tabelle SUB**

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella contribuzione	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 28 - Collab.sportivi non iscrit. altri fondi;</li><li>• 30 - Coll..amm.ass.sport.fino al 31/08/2023.</li></ul>

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



**Attenzione!!**

***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***

## Riforma lavoro sportivo professionistico e dilettantistico

**D.Lgs. 36/2021**

**Circolare INPS n.88 del 31/10/2023**

**Circolare INPS n.91 del 10/11/2023**

### **Premessa**

All'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8-quinquies, sono contenute le disposizioni che regolano la tutela delle prestazioni e i relativi obblighi di finanziamento per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico.

Rapporto di lavoro	Settore dilettantistico
Collaborazioni coordinate e continuative	Gestione Separata Committenti
Lavoro autonomo	Gestione Separata Liberi professionisti

Ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.lgs n. 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Si precisa che, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorrono al raggiungimento del limite della franchigia di cui al citato comma 8-bis dell'articolo 35 anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del D.lgs n. 36/2021, ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 35, per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota da applicare è pari al 25 per cento. Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione derivante dall'applicazione sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo delle aliquote pari allo 2,03 per cento per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL. Ne consegue che l'aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03 per cento.

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.



Il comma 8-ter del citato articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche –maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l'aliquota complessiva pari al 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 17.504,00 euro.

L'articolo 35, comma 8-quinquies, del D.lgs n. 36/2021, infine, prevede che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi possa essere assolta anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (cfr. paragrafo 4.2 della presente circolare).

### **UniEMens**

A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all'invio delle denunce individuali Uniemens.

Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi "Tipo rapporto" specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del terzo settore obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 10.1, così come sotto specificati:

per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25 per cento ai fini dell'Ivs - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice "D1 – Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies-società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore. Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta – riforma sport" da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Deve essere anche compilato l'elemento <Codice attività> con i seguenti codici a seconda della tipologia di attività svolta: il codice: "30 – Atleta del settore dilettantistico"; "21 – Allenatore del settore dilettantistico"; "22 - Istruttore"; "23 - direttore tecnico"; "24 - direttore sportivo"; "25 - preparatore atletico"; "26 - direttore di gara"; "27 - tesserato"; l'imponibile previdenziale da indicare è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato);

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione

ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice "D2 – Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – aliquota prestazioni non pensionistiche" da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Deve essere anche compilato l'elemento <Codice attività> Con stesso codice del tipo Rapporto D1; l'imponibile previdenziale è pari al compenso totale erogato. Il Tipo Rapporto con codice D2 deve sempre essere presente in presenza di flusso con Tipo Rapporto D1;

- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione ai fini dell'Ivs con aliquota ridotta pari al 24 per cento – i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice "D3 – Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - coperti da altra forma di previdenza obbligatoria - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – già assicurati/pensionati"" da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Deve essere anche compilato l'elemento <Codice attività> con i seguenti codici "30 – Atleta del settore dilettantistico"; "21 – Allenatore del settore dilettantistico"; "22 - Istruttore"; "23 - direttore tecnico"; "24 - direttore sportivo"; "25 - preparatore atletico"; "26 - direttore di gara"; "27 - tesserato"; l'imponibile previdenziale è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato).

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

### **Professionisti titolari di partita IVA**

Sempre nel settore dilettantistico, i professionisti titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e determinano lo stesso ai sensi dell'articolo 54 del medesimo D.P.R., sono obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del D.Lgs n. 36/2021.

Anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA l'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui.

L'aliquota da applicare è pari al 25 per cento al fine della tutela IVS per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria; inoltre, è dovuta anche la contribuzione ai fini previdenziali pari all'1,23 per cento, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50 per cento per malattia e degenza ospedaliera, 0,22 per cento per maternità e 0,52 per

cento per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Pertanto, l'aliquota totale è pari a 26,23 per cento.

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al 24 per cento ai soli fini dell'IVS.

Infine, il comma 8-ter dell'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 prevede anche per tali lavoratori che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l'aliquota complessiva pari allo 1,23 per cento per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a 17.504,00 euro.

#### **Rapporto di cococo di carattere amministrativo-gestionale**

L'articolo 37 del D.lgs n. 36/2021 individua la tutela previdenziale dei lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall'articolo 37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per tali lavoratori è prevista l'assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

A essi sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, che prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono al tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ogni prestatore dalla totalità dei committenti.

Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo di compenso.

Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota IVS da applicare è pari al 33 per cento per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto

2023, mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 120/2023, così come disciplinato dall'articolo 37, comma 4, che rinvia all'articolo 35, commi 2, 6 e 7, è pari al 25 per cento.

Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione sul compenso derivante dall'applicazione delle aliquote pari allo 2,03 per cento a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Pertanto, l'aliquota complessiva è pari a 35,03 per cento per i soli mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 27,03 per cento.

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

E' altresì applicabile la disposizione di cui al comma 8-ter dell'articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, ai sensi della quale, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale si applica l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali si applica l'aliquota 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a 17.504,00 euro.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del D.lgs n. 36/2021 è disposta la parziale abrogazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui venivano qualificati quali redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Così come disciplinato dal comma 8-quater del citato articolo 35 del D.lgs n. 36/2021, per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023 (termine di decorrenza indicato dall'articolo 51) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, non si dà luogo al recupero contributivo.

Anche in considerazione dell'avvenuta abrogazione parziale dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986, come sopra descritta, i soggetti operanti quali addetti ai servizi di segreteria e attività amministrative-gestionali potranno instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per tali rapporti non operano la presunzione di lavoro autonomo disciplinata dall'articolo 28 del D.lgs n. 36/2021.

### **UniEMens**

Al fine della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi "Tipo rapporto" specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere

amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata nella misura indicata al punto 11, così come sotto specificati:

- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota piena (33 per cento o 25 per cento) - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice "D4 – Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministrativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37" da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Deve essere anche compilato elemento <Codice attività> con il codice: "28 – attività amministrativo-gestionale"; l'imponibile previdenziale da indicare è - fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato);
- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll, con aliquota complessiva pari al 2,03 per cento - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati, nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice "D5 – Collaborazioni coordinate e continuative prestazioni non pensionistiche D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche" da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Deve essere anche compilato elemento <Codice attività> con il codice: "28 – attività amministrativo-gestionale"; l'imponibile previdenziale è pari al compenso totale erogato. Il Tipo Rapporto con codice D5 deve sempre essere presente in presenza di flusso con Tipo Rapporto D4;
- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione Ivs con aliquota ridotta (pari al 24%) - i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione <ListaCollaboratori>, con il nuovo codice "D6 – Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministrativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37 coperti da altra forma di previdenza obbligatoria" da inserire nell'elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>. Deve essere anche compilato elemento <Codice attività> con il codice: "28 – attività amministrativo-gestionale"; l'imponibile previdenziale è - fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (a decorrere dal 1 gennaio 2028 sarà pari al 100 per cento del compenso erogato).

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03 per cento e la causale tributo C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24 per cento.

I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.



## Implementazioni

### Contratti di collaborazione

Di seguito le implementazioni apportate:

In corrispondenza del campo “**Tipo rapporto**” sono stati inseriti i seguenti codici:

- D1 – *Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies- società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore. Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta – riforma sport.*
- D3 - *Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - coperti da altra forma di previdenza obbligatoria - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – già assicurati/pensionati.*
- D4 – *Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministrativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37.*
- D6 – *Collaborazioni coordinate e continuative rapporti amministrativo gestionali D.Lgs. 36/2021 art. 37 coperti da altra forma di previdenza obbligatoria.*

Il contenuto del campo, successivamente, sarà riportato in corrispondenza dell’omonimo campo presente all’interno della denuncia UniEMens.

E’ stato inserito il nuovo campo “**Tipo rapporto 2**”, che può accogliere uno dei seguenti codici:

- D2 – *Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – aliquota prestazioni non pensionistiche;*
- D5 – *Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche.*

In corrispondenza del campo “**Codice attività**” sono stati aggiunti i seguenti codici:

- 21 – Allenatore del settore dilettantistico;
- 22 – Istruttore;
- 23 - Direttore tecnico;

- 24 - Direttore sportivo;
- 25 - Preparatore atletico;
- 26 - Direttore di gara;
- 27 – Tesserato;
- 28 – Attività amministrativo-gestionale.

Il contenuto del campo, successivamente, sarà riportato in corrispondenza dell'omonimo campo presente all'interno della denuncia UniEMens;

#### UniEMens

Dal mese di Luglio 2023, nel caso in cui nel contratto di collaborazione associato al collaboratore, il campo **“Tipo rapporto”** risulta valorizzato con uno dei codici D1, D3, D4 e D6, ai fini del riporto del campo **“Imponibile”** saranno eseguiti i seguenti controlli:

- 1) Nel caso in cui il campo **“Imponibile incentivo 50%”** della busta paga risulta valorizzato, sarà riportato il valore di quest'ultimo campo anziché il consueto imponibile del mese;
- 2) Se invece il campo **“Imponibile incentivo 50%”** non risulta valorizzato, la procedura verificherà se nel contratto di collaborazione associato al collaboratore, la casella **“Incentivo sportivi 50%”** risulta selezionata. In caso affermativo, se il mese/anno della denuncia UniEMens è inferiore o uguale al mese/anno della **“Data incentivo”** sarà riportato il 50% dell'imponibile.

Se il campo **“Incentivo sportivi 50%”** non risulta valorizzato oppure lo è, ma il mese/anno della denuncia UniEMens è superiore al mese/anno del campo **“Data incentivo”**, allora sarà riportato il consueto imponibile.

Nel caso in cui nel contratto di collaborazione il campo **“Tipo rapporto 2”** risulta valorizzato sarà creato un secondo elemento UniEMens per lo stesso collaboratore, popolato con gli stessi valori del 1° elemento, tranne per i seguenti campi:

- Tipo rapporto, sarà riportato il codice indicato in corrispondenza del campo **“Tipo rapporto 2”**;
- Aliquota, solo nel caso in cui il campo **“Tipo rapporto”** corrisponde a D2/D5, sarà riportata la percentuale di





contribuzione minore;

- Imponibile, solo nel caso in cui il campo “**Tipo rapporto**” corrisponde a D2/D5, sarà riporto l’imponibile su cui è calcolata la contribuzione minore.

## Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

### Tabella dati INAIL

Aggiornata la tabella in base a quanto indicato nella circolare INAIL n.47 del 8/11/2023.


## MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.80 Upd. 18.2023

### Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

#### Vista UniEMens PosContributiva

Allo scopo di rendere più semplice ed immediata la ricerca del dipendente, la vista presente in corrispondenza dei campi sotto evidenziati è stata modificata inserendo le colonne Q1, Q2, Q3, TC e TL:



Tipo	Codice fiscale	Cognome	Nome	Q1	Q2	Q3	TC	TL	N. elemento	N. dati retributivi	Mese prec.	Anno prec.
D		NOME		2	F	I		ST	1			

Con quanto sopra sarà immediatamente possibile riconoscere le caratteristiche contributive di ciascun dipendente, rendendo più semplice, eventuali incroci con documentazione ricevuta dall'INPS;

#### Informazione aggiuntive

Inserita in primo piano la colonna BaseRif:

Informazioni aggiuntive				Dettaglio DESU	
Causale	Motivo	Anno	Mese	BaseRif	Importo
L098	N	2023	Novembre	1.839,00	128,73
M050	N	2023	Luglio	1.771,00	91,56
M050	N	2023	Agosto	1.871,00	96,73
M050	N	2023	Settembre	2.021,00	104,49
M050	N	2023	Ottobre	2.321,00	120,00
DESU	N	2023	Novembre		158,23

## TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022 che ci risultano non ancora operative:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
<b>Riordino ammortizzatori sociali - Contratti di solidarietà</b> Modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l'80% al posto dell'attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell'orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
<b>Riordino ammortizzatori sociali - Settore pesca</b> Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla CISOA prevista per gli operai agricoli.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
<b>Contributo assunzioni lavoratori percettori di CIGS</b> Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato tali lavoratori, è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo. Il predetto contributo può essere erogato al massimo per 12 mesi	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.

## TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità normative previste per il 2023 ad oggi conosciute:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
<b>Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022)</b>		
<b><u>Taglio cuneo fiscale</u></b> Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;</li> <li>- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.</li> </ul>	Si	Gestito con upd 01.44.00 -3/2023 (vedi relative note).
<b><u>Taglio cuneo fiscale</u></b> E' stata prevista la detassazione al 5% delle somme erogate quali premi di produttività nell'anno 2023 e delle mance percepite dai lavoratori dipendenti appartenenti ai settori della ristorazione e delle attività ricettive.	Si	Gestito con upd 01.43.93 -2/2023 (vedi relative note).
<b><u>Esonero contributivo assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza</u></b> Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.  Il beneficio, alternativo all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. n. 4/2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
<b><u>Esonero contributivo assunzione under 36</u></b> Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a	Si	Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito

<p>tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto dall'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, per l'assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>		<p>con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><b><u>Esonero contributivo assunzione donne</u></b></p> <p>Il comma 298 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>	<p>Si</p>	<p>Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><b><u>Congedo parentale</u></b></p> <p>Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.</p> <p>La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.</p>	<p>Si</p>	<p>Gestito con upd 01.44.40 (vedi relative note).</p>
<p><b>D.L. Milleproroghe – D.L. n. 198 del 29/12/2022</b></p>		
<p><b><u>La riforma del lavoro sportivo</u></b></p> <p>Subisce la proroga al 1° luglio 2023 della maggior parte delle novità e adempimenti la cui entrata in</p>	<p>Si</p>	<p>Gestito con upd 01.44.80 (vedi relative note).</p>

vigore era prevista al 1° gennaio 2023, compreso il regime agevolato per i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR.		
<b>Fondi di solidarietà bilaterale</b> Subisce la proroga al 1° luglio 2023, l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche territoriali intersettoriali e alternativi, relativamente ai termini di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (inclusione tra i destinatari delle tutele, anche i datori di lavoro con anche 1 solo dipendente).  Di seguito l'elenco dei fondi interessati:		
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo SOLIMARE	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali;	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali;	Si	Gestito con upd 01.44.80 (vedi relative note).



## CONTENUTI PROSSIMI RILASCI

Di seguito i principali contenuti normativi dei prossimi upd, la cui data di rilascio è prevista, orientativamente, entro:

Seconda metà di Dicembre 2023			
Riferimento	Argomento	Note	Cosa sarà rilasciato
	Lavori di fine anno		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione conguaglio fiscale;</li> <li>Revisione conguaglio IVS;</li> <li>Calcolo TFR annuale;</li> <li>Passaggio d'anno.</li> </ul>
Messaggio INPS n.3884 del 06/11/2023	Imponibilità contributiva fringe benefit		Busta paga e UniEMens.
Messaggio INPS n.4104 del 20/11/2023	Contribuzione aggiuntiva Fondo bilaterale di solidarietà Servizi ambientali		UniEMens – Calcolo contribuzione corrente e pregressa.